



Comune di Castel Mella

(Provincia di Brescia)

Piazza Nuova n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 www.comune.castelmella.bs.it
C.F. e P.IVA 00886000173

Allegato "B" a Delibera C.C. n.36 del 27/9/2010

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCO

Approvato con delibera di C.C. n. 36 del 27/09/2010

Pubblicato all'albo Pretorio dal 5/10/2010 al _____

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
<i>Art. 1 - DEFINIZIONI</i>	3
<i>Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	3
<i>Art. 3 - PRINCIPI GENERALI</i>	3
TITOLO II - SALE GIOCO	4
<i>Art. 4 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</i>	4
<i>Art. 5 – REQUISITI</i>	5
<i>Art. 6 - PARERI TECNICI</i>	6
<i>Art. 7 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'</i>	6
TITOLO III - NORME FINALI	7
<i>Art. 8 - PROVVEDIMENTI REPRESSIVI</i>	7
<i>Art. 9 – SANZIONI</i>	8
<i>Art. 10 - DISPOSIZIONE DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO</i>	8
<i>Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI</i>	8



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **TULPS**: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;
- **DPR 447/1998**: il “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” così come modificato dal DPR 440/2000;
- **SALA GIOCHI**: uno o più locali, specificatamente allestiti per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi di divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.; l'esercizio di tale attività è soggetto al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. secondo le procedure di legge;
- **GIOCHI LECITI**: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla. Giochi simili disciplinati dall'art. 110 del TULPS e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia, escluse le forme di intrattenimento e svago effettuate mediante la messa a disposizione di Personal Computer;
- **SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE**: la superficie accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc. che negli esercizi di somministrazione si identifica con la superficie di somministrazione.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:

- a) esercitate su area pubblica;
- b) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
- c) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- d) non esercitate in forma di impresa;

Art. 3 - PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della salute e della quiete della collettività;

c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;

2. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

- a) della sicurezza della collettività;
- b) del decoro artistico ed architettonico della città;
- c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) della quiete della collettività.

3. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dell'Ufficio Commercio e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 447/1998 e dal Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico.

TITOLO II - SALE GIOCO

Art. 4 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi e la variazione dello stato dei luoghi, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dall'Ufficio Commercio entro 30 giorni dalla data della domanda salvo eventuale richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio competente.

2. La richiesta di autorizzazione deve contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dichiarazione relativa al possesso della disponibilità dei locali con indicazione del relativo titolo;
- d) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile del locale;
- e) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e succ. modif. e integr. e dalle altre norme vigenti;
- f) dichiarazione che ciascun apparecchio installato è in possesso dei nulla osta previsti dalla normativa vigente;
- g) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;
- h) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica, edilizia, igienico – sanitaria e di prevenzione incendi;
- i) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio di cui alla precedente lettera i);

j) planimetria in scala adeguata rappresentante l'area interessata dall'attività nel contesto della viabilità pubblica nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 200 metri di raggio dall'attività di sala giochi;

k) valutazione previsionale di impatto acustico;

l) dichiarazione del rispetto della distanza minima di 200 metri della sala giochi dalle scuole e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili di cui al successivo art. 5;

3. Contestualmente alla domanda per l'esercizio delle attività devono essere presentate tutte le domande di autorizzazione, concessione, nulla-osta, denunce di inizio dell'attività o altro atto, comunque denominato, idoneo all'attivazione di procedimenti amministrativi relativi all'attività richiesta.

4. Il subingresso senza modifiche, le modifiche di ragione sociale, di legale rappresentante, di compagine sociale, di sede legale dell'attività e la cessazione dell'attività di sala giochi sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. La predetta comunicazione ha efficacia immediata dalla data di consegna al protocollo dell'ente.

Art. 5 – REQUISITI

1. I locali oggetto dell'insediamento di sala giochi, nonché l'intero contesto immobiliare in cui sono inseriti, dovranno avere destinazione commerciale. Non è ammesso l'insediamento di nuove sale giochi al piano terra di edifici residenziali o a destinazione residenziale – terziario e qualora ai piani superiori sia prevista la residenza.

2. I locali che si intendono destinare ad attività di sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

a) essere ubicati al primo piano;

b) essere direttamente prospicienti la strada;

c) superficie minima di mq. 100, calcolata al netto delle zone di servizio;

d) avere la destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;

e) essere dotati di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine.

f) è obbligatorio il reperimento di aree per parcheggi in misura non inferiore a mq. 3,00/mq di superficie netta dei locali e comunque non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal PRG o PGT maggiorati del 300%. I parcheggi possono venire acquisiti anche in un raggio di m. 50 dal sito; tale acquisizione deve essere comprovata con scrittura notarile registrata e trascritta con cui vengono ceduti all'Amministrazione Comunale o con cui viene costituita sugli stessi servizi di uso pubblico. Alle sale gioco con superficie utile dei locali (così come definita all'art.1) superiore ai 250 mq, ai soli fini della dotazione dei parcheggi, si applica la normativa relativa alle medie strutture di vendita.

g) l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla strada pubblica e deve essere garantito, qualsiasi sia la superficie destinata all'attività, il requisito dell'accessibilità previsto dalla vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche.

h) distanza minima di 200 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, luoghi di culto, ospedali, altri locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio-assistenziali. Con proprio provvedimento motivato la Giunta comunale può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. Tale distanza di 200

metri è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve (ivi comprese le strade private soggette a servitù di uso pubblico), compreso tra l'accesso principale su via pubblica della sala giochi e gli accessi su area pubblica di ciascun edificio di cui alla presente lettera, con attraversamento perpendicolare della strada. Le distanze sono espresse in metri. Ai fini di cui alla presente lettera si considerano sia i luoghi sensibili esistenti alla data di presentazione della domanda di autorizzazione per l'attività di sala giochi che quelli per i quali alla suddetta data sia stata presentata la relativa pratica edilizia.

- i) possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento igienico-edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica;
- j) possesso del certificato di agibilità ovvero dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche.
- k) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme, rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi;
- l) compatibilità dell'accesso con il sistema viabilistico corrispondente, anche ai fini della sicurezza.
- m) nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

3. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- d) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- e) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

4. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della Legge 241/1990.

Art. 6 - PARERI TECNICI

Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 dovrà essere accertata l'esistenza di requisiti di carattere tecnico attraverso l'acquisizione dei seguenti pareri:

- a) condizioni di viabilità (parere ufficio Polizia Locale)
- b) conformità urbanistico edilizia dei locali (parere ufficio Edilizia Privata)

Art. 7 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Di norma non è possibile la coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali, fatti salvi i seguenti casi:

- le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate in 2 distinti locali anche comunicanti ma dotati di 2 distinti ingressi;
- le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma a condizione che l'attività di sala giochi sia prevalente, dove per attività prevalente si

intende quella definita dall'art. 8 comma 4 della L.R. 30/2003 (“...nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie a disposizione.”) e che gli orari praticati anche dall'attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi;

- le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma il numero massimo di giochi installabili è quello previsto dal D.M. 27.10.2003 per i bar e similari (art. 2 comma 1) o i ristoranti e similari (art. 2 comma 2).
2. L'ingresso e la permanenza nelle aree separate specificamente dedicate per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. è vietata ai minori di età. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree.
 3. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.
 4. L'orario di apertura è consentito non prima delle ore 10.00 nei giorni feriali e non prima delle ore 11.00 nei giorni festivi. La chiusura è consentita non oltre le ore 20.00 nei giorni feriali e festivi. Ciascun titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile. Al solo scopo di consentire il deflusso del pubblico è concessa mezz'ora di comporta sull'orario di chiusura prescelto. Sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale, può essere previsto un orario diverso.
 5. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e succ. modif. e integr. e dalle altre norme vigenti.
 6. Se il titolare dell'autorizzazione interrompe l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi deve darne preventiva comunicazione al Comune.
 7. La chiusura continuativa dell'esercizio superiore ad un anno comporta la revoca dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
 8. Non è consentita l'attività congiunta di internet point e sala giochi.

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 8 - PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
 - a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
 - b) in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dell'interessato in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione;
 - c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;
 - d) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento;
2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:
 - a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;

b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;

c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 9 – SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.

2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Art. 10 - DISPOSIZIONE DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1 Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.